

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

1° trimestre 2018

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

Sentenza [Kadusic contro la Svizzera](#) del 9 gennaio 2018 (n. 43977/13)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 CEDU); nessuna pena senza legge (art. 7 CEDU); ne bis in idem (art. 4 Protocollo n. 7); disposizione di una misura terapeutica per un detenuto affetto da turbe psichiche

La causa concerne la disposizione di una misura terapeutica per un detenuto affetto da turbe psichiche pochi mesi prima della data prevista di rilascio; per effetto di tale ordine il ricorrente è rimasto in carcere.

Per la Corte la misura terapeutica, che costituisce una privazione della libertà, non era stata basata su perizie psichiatriche sufficientemente aggiornate; la Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente non era stato trasferito in un istituto adeguato alle sue turbe psichiche. Ne consegue che la privazione della libertà subita a causa dell'applicazione della misura terapeutica non era compatibile con lo scopo della condanna originale.

La Corte ha fatto notare che non vi era, tuttavia, alcuna sanzione retroattiva più severa di quella prevista dalla legge in vigore al momento della commissione dei fatti illeciti e che le autorità nazionali hanno considerato l'accertamento successivamente disposto dello stato psichico del ricorrente come un fatto nuovo e hanno quindi modificato la sentenza originale in conformità con la legge e la procedura penale interna.

Violazione dell'articolo 5 par. 1 CEDU; nessuna violazione dell'articolo 7 CEDU; nessuna violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 (unanimità).

Sentenza [Nai-Liman contro la Svizzera](#) del 15 marzo 2018 (n. 51357/07) (Grande Camera)

Diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); rifiuto dei tribunali svizzeri di esaminare un'azione di risarcimento per atti di tortura che l'autore sostiene di aver subito in Tunisia nel 1992

La causa riguarda un'azione per il risarcimento del danno morale causato da atti di tortura che il ricorrente sostiene di aver subito in Tunisia nel 1992. Nel 1993, il ricorrente è giunto in Svizzera, dove ha successivamente ottenuto l'asilo e dove, nel 2004, ha presentato a un tribunale civile una richiesta di risarcimento danni contro la Tunisia e il ministro dell'Interno tunisino al momento dei fatti. La richiesta è stata respinta con la motivazione che il tribunale non era competente territorialmente e che, per mancanza di un collegamento sufficiente della causa alla Svizzera, le istanze nazionali non erano competenti neanche quale foro di necessità. Dinanzi alla Corte, il ricorrente ha fatto valere una violazione del diritto di accesso ad un tribunale (art. 6 par. 1 CEDU).

La Corte ha ricordato che le limitazioni al diritto di accesso a un tribunale sono conciliabili con l'articolo 6 par. 1 della Convenzione soltanto se perseguono uno scopo legittimo e se tra quest'ultimo e i mezzi impiegati vi è un rapporto di proporzionalità ragionevole. Nel caso

specifico, la Corte ha rilevato diversi scopi legittimi, in particolare i problemi relativi all'assunzione delle prove, le difficoltà connesse all'esecuzione di una sentenza, l'interesse a dissuadere dal «foro shopping» e il rischio che la moltiplicazione dei ricorsi porti al sovraccarico dei tribunali. Per quanto riguarda la proporzionalità, la Corte ha ribadito che il margine di apprezzamento dello Stato dipende dal diritto internazionale pertinente e, nello specifico, dalla questione della giurisdizione universale o di un foro di necessità. Poiché nessuno dei due era imposto dalle consuetudini internazionali o dal diritto internazionale ordinario, le autorità svizzere avevano un ampio margine di apprezzamento. Sulla base di un'analisi comparativa del diritto, la Corte ha quindi concluso che la regolamentazione del foro di necessità di cui all'articolo 3 LDIP non va oltre questo margine di apprezzamento. Allo stesso modo, non ha riscontrato alcun elemento manifestamente infondato o arbitrario nell'interpretazione di questa disposizione da parte delle autorità nazionali, secondo cui la causa non presentava un legame con la Svizzera sufficiente a motivare la competenza delle autorità di questo Paese.

Nessuna violazione dell'articolo 6 par. 1 CEDU (quindici voti contro due).

Sentenza [Gabriela Kaiser contro la Svizzera](#) del 9 gennaio 2018 (n. 35294/11)

Diritto di accesso a un tribunale (art. 6 par. 1 CEDU); rifiuto di assistenza legale gratuita ed esenzione dalle spese giudiziarie per una donna sorda

Nel caso in esame, l'autorità di conciliazione per il contratto di locazione ha chiuso il procedimento relativo alla risoluzione del contratto di locazione della ricorrente (dopo l'annullamento della risoluzione e il ritiro del reclamo) senza imporre alcun costo, ma ha respinto la richiesta di gratuito patrocinio della ricorrente. La ricorrente ha presentato ricorso senza successo presso due istanze, ciascuna delle quali le ha imposto il pagamento di CHF 500 come spese legali. Basandosi sull'articolo 6 par. 1 CEDU, la ricorrente lamenta in particolare di non aver ricevuto l'assistenza legale gratuita e l'esenzione dalle spese.

La Corte ha stabilito che il caso non ha sollevato questioni molto complesse e che la ricorrente non è stata minacciata concretamente e seriamente nella sua posizione giuridica e nei suoi interessi. In particolare, la ricorrente non è stata minacciata di espulsione dalla sua casa in un momento inopportuno. La Corte ha dichiarato che il rifiuto dell'esenzione dalle spese legali, pronunciato contemporaneamente alle decisioni sul merito, in questo caso non ha impedito alla ricorrente di avere accesso ad un tribunale. Nella misura in cui tali costi sono diventati l'unico oggetto controverso, la Corte ha ribadito che la Convenzione non garantisce di per sé il diritto alla giustizia gratuita, tanto meno il diritto di ricorrere a titolo gratuito contro le decisioni sulle spese sostenute nelle istanze inferiori. La Corte ha ritenuto che il fatto che la ricorrente sia sorda dalla nascita non ha avuto alcuna conseguenza concreta e non è quindi pertinente per la valutazione della presente causa. Nessuna violazione dell'articolo 6 par. 1 CEDU sul diritto di accesso a un tribunale (unanimità).

La Corte ha statuito che nel presente caso non vi era uno squilibrio manifesto tra la ricorrente, rappresentata da un avvocato davanti ai tribunali nazionali, e la controparte, rappresentata da un'amministrazione immobiliare, che avrebbe richiesto la concessione del gratuito patrocinio. Reclamo concernente una violazione dell'articolo 6 par. 1 CEDU sul principio di parità delle armi inammissibile in quanto manifestamente infondata (unanimità).

Sentenza [GRA Fondazione contro il razzismo e l'antisemitismo contro la Svizzera](#) del 9 gennaio 2018 (n. 18597/13)

Diritto alla libertà di espressione (art. 10 CEDU); qualificazione come razzismo verbale delle dichiarazioni fatte sul sito web della ricorrente dal presidente di una sezione dei Giovani UDC

La causa concerne la pubblicazione sul sito web dell'organizzazione ricorrente, la Fondazione contro il razzismo e l'antisemitismo (GRA), in una rubrica intitolata "Cronologia – Razzismo verbale", di un articolo riguardante le dichiarazioni fatte da B.K., presidente di una sezione locale dei Giovani UCD, durante una manifestazione relativa all'iniziativa "Contro la costruzione dei minareti". Secondo l'articolo, B.K. avrebbe affermato che era giunto il momento di porre fine all'espansione dell'Islam, che la cultura dominante svizzera, basata sul cristianesimo, non poteva essere soppiantata da altre culture e che il divieto di costruire minareti sarebbe un'espressione della preservazione dell'identità nazionale.

L'azione a tutela della personalità intentata da B.K. è stata respinta dal tribunale distrettuale. La Corte d'appello ha invece ritenuto che il suo discorso non fosse razzista e ha ordinato all'organizzazione di ritirare l'articolo dal suo sito web e di sostituirlo con la sentenza resa in appello. Il Tribunale federale ha confermato questa sentenza. Dinanzi alla Corte, la ricorrente ha fatto valere una violazione della libertà di espressione (art. 10 CEDU).

Notando che la causa riguardava un conflitto tra il diritto alla libertà di espressione della ricorrente e il diritto alla privacy di B.K., la Corte ha verificato se i tribunali nazionali avessero soppesato i diritti di entrambe le parti in conformità con la sua giurisprudenza e se i motivi alla base delle misure adottate fossero pertinenti e sufficienti. Ha tenuto conto, in particolare, del fatto che l'articolo si iscriveva in un intenso dibattito pubblico, che B.K., in qualità di attore della vita politica, deve mostrare un elevato grado di tolleranza nei confronti delle critiche e che la classificazione del discorso di B.K. nella rubrica "Cronologia - razzismo verbale" non era priva di base fattuale.

Violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

Sentenza [M.A. contro la Francia](#) del 1° febbraio 2018 (n. 9373/15)

Divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); diritto di ricorso individuale (art. 34 CEDU); rinvio in Algeria di un cittadino algerino condannato in Francia per il suo coinvolgimento in un'organizzazione terroristica, sette ore dopo che il ricorrente era stato informato

La causa riguarda il rinvio in Algeria di un cittadino algerino condannato in Francia per il suo coinvolgimento in un'organizzazione terroristica.

La Corte ha innanzitutto ribadito di essere acutamente consapevole dell'entità del pericolo rappresentato dal terrorismo nei confronti della comunità e che è legittimo che gli Stati contraenti mostrino grande fermezza nei confronti di coloro che contribuiscono ad atti di terrorismo. In particolare, la Corte ha rilevato che il rinvio del ricorrente, la cui condanna per atti terroristici era nota alle autorità algerine, lo esponeva a un rischio reale e grave di trattamento contrario all'articolo 3 CEDU, come descritto in dettaglio nelle relazioni del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura e di diverse ONG. Ha osservato che le autorità francesi hanno predisposto il rientro del ricorrente in Algeria in modo che avvenisse soltanto sette ore dopo che il ricorrente ne era stato informato. Nel far ciò, hanno deliberatamente creato una situazione in cui era molto difficile per il ricorrente presentare una richiesta di

misure cautelari alla Corte e minato il livello di tutela dell'articolo 3 CEDU. Violazione degli articoli 3 e 34 CEDU (sei voti contro uno).

Sentenza [Portu Juanenea e Sarasola Yarzabal contro la Spagna](#) del 13 febbraio 2018 (n. 1653/13)

Divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU); trattamento disumano e degradante di due membri dell'ETA

La causa riguarda l'accusa di due membri dell'ETA di essere stati maltrattati durante l'arresto da parte dei membri della Guardia Civil e durante i primi momenti di detenzione segreta. In particolare, la Corte ha rilevato che le lesioni descritte nei certificati prodotti dai ricorrenti si sono verificate durante la custodia della Guardia Civil. Ha ritenuto che né le autorità nazionali né il governo abbiano fornito argomenti convincenti o credibili per spiegare o giustificare le lesioni subite dai ricorrenti e ha stabilito che si trattava di trattamenti inumani e degradanti. Ha inoltre constatato che la Corte suprema si è limitata a rifiutare la versione dei ricorrenti senza nemmeno cercare di stabilire se l'uso della forza fisica da parte degli agenti della Guardia Civil durante l'arresto fosse stato strettamente necessario e proporzionato o se le lesioni più gravi successivamente subite da uno dei ricorrenti fossero imputabili agli agenti responsabili della detenzione e della sorveglianza del ricorrente. Queste omissioni hanno impedito all'istanza nazionale di stabilire i fatti e tutte le circostanze in modo atto a soddisfare i requisiti dell'articolo 3 della CEDU. Violazione dell'articolo 3 della CEDU nei suoi aspetti materiali e procedurali (unanimità).

Sentenza [Bikas contro la Germania](#) del 25 gennaio 2018 (n. 76607/13)

Diritto a un processo equo (art. 6 par. 2 CEDU); presunzione di innocenza al momento della determinazione della pena

La causa riguarda la condanna del ricorrente a sei anni di reclusione per reati sessuali (quattro casi). L'istanza nazionale ha preso in considerazione come circostanze aggravanti 50 casi simili, sebbene i relativi procedimenti fossero stati chiusi, in quanto convinta che il ricorrente fosse colpevole anche di questi altri atti. Dinanzi alla Corte, il ricorrente lamenta una violazione della presunzione di innocenza.

La Corte ha rilevato che il giudice ha ritenuto il ricorrente sostanzialmente colpevole di quei 50 casi simili, a cui è stato applicato un diverso onere della prova. Secondo la giurisprudenza nazionale, questo onere della prova era sufficiente per tenere conto di questi 50 casi nel fissare la pena, ma non era sufficiente per condannare formalmente il ricorrente per questi fatti. La Corte ha osservato che la giurisprudenza delle istanze nazionali sulla considerazione di altri casi nella definizione della condanna è trasparente e funzionale all'economia procedurale. Nessuna violazione dell'articolo 6 par. 2 CEDU (unanimità).

Sentenza [López Ribalda e altri contro la Spagna](#) del 9 gennaio 2018 (n. 1874/13 e 8567/13)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); videosorveglianza segreta dei cassieri in un supermercato

La causa riguarda la videosorveglianza segreta delle dipendenti di una catena di supermercati spagnola, una misura che intendeva far luce su sospetti di furto. Le ricorrenti sono state licenziate principalmente sulla base di registrazioni video che ritengono fossero state ottenute in violazione del loro diritto alla privacy. I tribunali spagnoli hanno ammesso le registrazioni come prove e confermato i licenziamenti.

La Corte ha concluso che secondo la normativa spagnola sulla protezione dei dati sarebbe stato necessario informare le richiedenti che erano state poste sotto sorveglianza, ma che ciò non è stato fatto. Ha rilevato che esistevano altri mezzi per tutelare i diritti del datore di lavoro e che questi avrebbe potuto fornire alle richiedenti almeno delle informazioni generali sulla sorveglianza. Pertanto, i giudici nazionali non hanno garantito un giusto equilibrio tra il diritto delle ricorrenti al rispetto della loro vita privata e i diritti economici del datore di lavoro. La Corte ha tuttavia ritenuto che il procedimento nel suo insieme sia stato equo, in quanto le registrazioni video non sono state le sole prove su cui si sono basati i tribunali nazionali per confermare le decisioni di licenziamento e le ricorrenti hanno potuto contestare tali registrazioni in tribunale. Violazione dell'articolo 8 CEDU (sei voti contro uno). Nessuna violazione dell'articolo 6 par. 1 CEDU (unanimità).

Sentenza [T.C.E. contro la Germania](#) del 1° marzo 2018 (n. 58681/12)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); rifiuto di un permesso di soggiorno

La causa riguarda il rifiuto da parte delle autorità di concedere un permesso di soggiorno al ricorrente, cittadino nigeriano, che dichiarava di avere una figlia in Germania con la quale conduceva una vita familiare ai sensi della Convenzione.

La Corte ha osservato che era stato emesso un ordine di espulsione finale nei confronti del ricorrente, che le autorità nazionali avevano informato il ricorrente in due fasi della procedura della loro intenzione di espellerlo e che l'espulsione non era possibile per mancanza di un passaporto valido. Il ricorrente aveva vissuto in Germania per oltre un decennio, ma era stato titolare di un permesso di soggiorno soltanto per un anno e aveva trascorso otto anni in carcere. Al momento della creazione della vita familiare il suo statuto di soggiorno era precario e, dopo la sua liberazione, aveva ricevuto un'autorizzazione eccezionale a rimanere nel Paese (*Duldung*). La Corte ha tenuto anche conto del fatto che il ricorrente aveva commesso reati molto gravi connessi al traffico di stupefacenti prima della nascita della figlia e altri reati meno gravi dopo la scarcerazione. La Corte ha ritenuto che, mentre non si può pretendere che la figlia del ricorrente, una cittadina tedesca, segua suo padre in Nigeria, il contatto può tuttavia essere mantenuto tramite il telefono e altri mezzi di comunicazione; inoltre, trascorso un anno dalla sua partenza, il ricorrente potrà anche visitare sua figlia in Germania. La Corte ha fatto presente che è stato il ricorrente con le sue stesse azioni a privare sua figlia di una vita familiare comune, che le autorità non avevano espulso il ricorrente fintanto che il lungo procedimento era in corso e che al momento in cui la sentenza passerà in giudicato la ragazza avrà quasi diciotto anni. La Corte ha anche considerato che le autorità nazionali hanno cercato di trovare un accordo con il ricorrente per quanto riguarda

la durata del divieto di reingresso e il consenso al visto. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza [Libert contro la Francia](#) del 22 febbraio 2018 (n. 588/13)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); consultazione di file informatici da parte di un datore di lavoro

La causa riguarda il licenziamento di un dipendente della SNCF dopo che il sequestro del suo computer professionale aveva rivelato l'archiviazione di file pornografici e falsi attestati a beneficio di terzi.

La Corte ha rilevato che la consultazione da parte del datore di lavoro dei file del ricorrente soddisfaceva uno scopo legittimo di tutela dei diritti del datore di lavoro, il quale può legittimamente volersi assicurare che i dipendenti utilizzino l'attrezzatura informatica che mette a loro disposizione in conformità con gli obblighi contrattuali e le normative applicabili. Ha osservato che la legge francese contiene un principio di tutela della privacy, in base al quale il datore di lavoro può aprire i file professionali, ma non può surrettiziamente aprire i file identificati come personali, potendo procedere alla loro apertura soltanto in presenza del dipendente. I tribunali nazionali hanno ritenuto che questo principio non impedisse al datore di lavoro di aprire i file contestati, in quanto non erano stati debitamente identificati come privati. Infine, la Corte ha rilevato che i tribunali nazionali hanno correttamente esaminato il reclamo del ricorrente relativo alla violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e ha dichiarato che la decisione di tali tribunali era basata su motivi pertinenti e sufficienti. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (sei voti contro uno).

Sentenza [Ben Faiza contro la Francia](#) del 8 febbraio 2018 (n. 31446/12)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); misure di sorveglianza adottate contro una persona coinvolta nel traffico di stupefacenti

La causa riguarda le misure di sorveglianza adottate contro il ricorrente (geolocalizzazione del suo veicolo e richiesta giudiziaria a un operatore telefonico) nel contesto di un'indagine penale sul traffico di stupefacenti.

Da un lato, la Corte ha ritenuto che nel campo delle misure di geolocalizzazione in tempo reale, il diritto francese, scritto e non scritto, al momento dei fatti non indicava con sufficiente chiarezza la portata e le procedure per l'esercizio del potere discrezionale delle autorità. Dall'altro lato, la Corte sosteneva che la richiesta giudiziaria indirizzata all'operatore telefonico costituiva un'ingerenza nella vita privata del ricorrente, ma che era prevista dalla legge e perseguiva uno scopo legittimo. Ha inoltre ritenuto che questa misura fosse necessaria in una società democratica perché mirava a smantellare un traffico di stupefacenti su vasta scala. Inoltre, le informazioni così ottenute sono state utilizzate in un'indagine e in un processo penale in cui il ricorrente ha beneficiato di un controllo efficace come richiesto dalla legge. Violazione dell'articolo 8 CEDU in relazione alle misure di geolocalizzazione in tempo reale mediante l'apposizione di un ricevitore GPS sul veicolo del ricorrente. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU per quanto riguarda la richiesta giudiziaria indirizzata all'operatore mobile per ottenere un elenco dei terminali contattati dalla linea telefonica del ricorrente al fine di rintracciare i suoi movimenti a posteriori (unanimità).

Sentenza [Enver Sahin contro la Turchia](#) del 30 gennaio 2018 (n. 23065/12)

Divieto di discriminazione [art. 14 CEDU in combinato disposto con l'articolo 2 del Protocollo n. 1 (diritto all'istruzione)]; impossibilità per un paraplegico di accedere agli edifici universitari

La causa riguarda la mancanza di servizi adeguati a consentire a un paraplegico di accedere agli edifici universitari per proseguire i suoi studi.

Secondo la Corte, il governo non ha dimostrato che le autorità nazionali, segnatamente le autorità universitarie e giudiziarie, abbiano reagito con la dovuta diligenza affinché il ricorrente potesse continuare a godere del suo diritto all'istruzione alla pari degli altri studenti. Da un lato, il servizio di accompagnamento proposto dal rettorato non si è basato su una valutazione reale delle esigenze del ricorrente e su una considerazione franca dei potenziali effetti sulla sua sicurezza, dignità e autonomia. Dall'altro lato, i tribunali nazionali non hanno verificato se sia stato raggiunto un giusto equilibrio tra gli interessi contrastanti dell'interessato (i suoi bisogni educativi) e la società nel suo complesso. Inoltre, hanno omesso di cercare possibili soluzioni per consentire al ricorrente di proseguire gli studi in condizioni il più possibile equivalenti a quelle concesse a studenti senza handicap, senza che queste costituiscano tuttavia un onere sproporzionato o indebito per l'amministrazione. Violazione dell'articolo 14 CEDU in combinato disposto con l'articolo 2 del Protocollo n. 1 (sei voti contro uno).